




COMUNE DI
MARSICOVETERE
(Potenza)



IL SINDACO
(Prof. Francesco Lauietta)



VARIANTE PIANO di RECUPERO

Allegato n. **3** | **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Marsicovetere, li' 14 maggio 1988

I PROGETTISTI

dott. ing. Nicola DI MARCO
dott. ing. Giulio PONZIO
prof. ing. Renato FUCCELLA



I N D I C E

| | | |
|--|-------------|-----------|
| TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI..... | pag. | 1 |
| - articolo 1 | " | 1 |
| - articolo 2 | " | 2 |
| - articolo 3 | " | 2 |
| - articolo 4 | " | 3 |
| - articolo 5 | " | 4 |
| TITOLO II: CATEGORIE E TIPI DI INTERVENTO | " | 6 |
| - articolo 6 | " | 6 |
| - articolo 7 | " | 6 |
| TITOLO III: STRUMENTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE | " | 16 |
| - articolo 8 | " | 16 |
| - articolo 9 | " | 17 |
| - articolo 10 | " | 18 |
| - articolo 11 | " | 19 |
| TITOLO IV: DESTINAZIONI D'USO | " | 21 |
| - articolo 12 | " | 21 |
| - articolo 13 | " | 21 |
| - articolo 14 | " | 22 |
| - articolo 15 | " | 22 |
| - articolo 16 | " | 23 |
| - articolo 17 | " | 23 |
| - articolo 18 | " | 23 |
| TITOLO V: NORME GENERALI DI CARATTERE MORFOLOGICO ED ARCHITETTONICO | " | 25 |
| - articolo 19 | " | 25 |
| - articolo 20 | " | 25 |
| - articolo 21 | " | 26 |
| - articolo 22 | " | 26 |
| - articolo 23 | " | 26 |
| - articolo 24 | " | 27 |
| - articolo 25 | " | 28 |
| - articolo 26 | " | 28 |
| - articolo 27 | " | 29 |
| - articolo 28 | " | 29 |

TITOLO I : D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

Articolo 1

Le Norme del presente PIANO DI RECUPERO, redatto ai sensi delle leggi 457/78 e 219/81 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano agli edifici ed alle aree di sedime contenute nei perimetri riportati nelle allegate planimetrie.

Il presente Piano disciplina, nell'ambito delle aree sopra definite, costituite da zone omogenee di tipo A, B, C ed E; le destinazioni d'uso degli immobili e delle aree libere o da liberare, gli interventi sugli edifici esistenti e le trasformazioni urbanistiche previste.

Tale disciplina si applica sia nei casi di interventi di attuazione delle leggi 457/78 e 219/81, che in quelli realizzabili autonomamente da privati cittadini.

Le norme di attuazione del presente Piano di Recupero rispettano, integrandole o sostituendole (ove in contrasto fra loro), le norme dettate per le stesse zone dal PIANO REGOLATORE GENERALE e dal Regolamento Edilizio, derogandole nei limiti consentiti dal D.L. 2/4/1968.

Articolo 2

La disciplina del Piano di Recupero e' regolata dalle presenti Norme e dagli elaborati grafici facenti parte del Piano stesso.

Per gli elaborati di Piano rappresentati su piu' di un elaborato, laddove si riscontrassero difformita', si intendono prevalenti le indicazioni rappresentate sulla scala di maggiore dettaglio.

Analogamente, in caso di difformita', le Norme di attuazione contenute nel presente articolato prevalgono su quanto indicato negli elaborati grafici.

Per quanto non previsto specificamente nelle presenti Norme, si operera' nel rispetto delle Norme Generali del PRG e delle prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia, ivi comprese leggi, norme e regolamenti che regolano gli interventi nelle zone sismiche.

Il presente Piano si avvale delle deroghe previste dall'art. 29 comma 4 della legge 14/5/1981 n. 219.

Articolo 3

Costituiscono parte integrante del Piano i seguenti elaborati:

- 1) RELAZIONE GENERALE;
- 2) STRALCIO DEL P.R.G. - INDIVIDUAZIONE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RECUPERO;
- 3) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;
- 4) - MARSICOVETERE -
 - a - Planimetria dei tipi di intervento consentiti;
 - b - Planimetria degli interventi da attuare secondo le indicazioni delle schede particolareggiate;
 - c - [1 - 35] - Schede particolareggiate di intervento;
- 5) - VILLA D'AGRI -
 - a - Planimetria di individuazione degli isolati;
 - b - Servizi tecnologici urbani: rete idrica e fognaria;
 - c - Servizi tecnologici urbani: impianto elettrico e di distribuzione gas metano;
 - d - Attrezzature pubbliche, analisi della viabilita', destinazioni d'uso al piano terra;
 - e - Altezza degli edifici;
 - f - Edifici soggetti ad interventi ai sensi della legge 219/81;
 - g - Planimetria catastale e toponomastica;
 - h - Planimetria dei tipi di intervento consentiti;

- 1 - Schede di indagine con prescrizioni particolareggiate;
- 1 - Riferimenti fotografici schede di indagine;
- 6) - BARRICELLE -
- a - Planimetria di individuazione degli isolati;
 - b - Servizi tecnologici urbani: rete idrica e fognaria;
 - c - Servizi tecnologici urbani: impianto elettrico;
 - d - Attrezzature pubbliche, analisi della viabilità, destinazioni d'uso al piano terra;
 - e - Altezza degli edifici;
 - f - Edifici soggetti ad interventi ai sensi della legge 219/81;
 - g - Planimetria catastale e toponomastica;
 - h - Planimetria dei tipi di intervento consentiti;
 - i - Schede di indagine con prescrizioni particolareggiate;
 - l - Riferimenti fotografici schede di indagine.

Fanno inoltre parte del Piano di recupero tutti gli elaborati del Piano di recupero della zona A di Marsico-vetere, che non contrastano con la presente variante.

Articolo 4

Per quanto contenuto nelle presenti Norme di attuazione, si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- Per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani, entro o fuori terra, comprese scale ed ascensori, a qualunque uso destinate, con la esclusione di porticati pubblici e privati, e logge coperte.
- Per superficie utile netta si intende la somma delle superfici nette di tutti i piani, a qualunque uso destinato, con la esclusione di scale ed ascensori, servizi tecnici autorimesse, porticati pubblici e privati e logge coperte.
- Per superfetazione si intende ogni manufatto costruito in data posteriore alla formazione dell'organismo edilizio originario, e che non riveste alcun interesse in rapporto alla lettura filologica ed alla definizione delle caratteristiche tipologiche dell'unità edilizia, che sia di natura precaria per consistenza di strutture o comunque, sotto questo aspetto, non assimilabile alle strutture dell'organismo edilizio originario.
- Per parti esterne dell'edificio si intendono quelle a diretto contatto con l'esterno: facciate, portici, cortili, logge, scale esterne, coperture.

- Le parti esterne definiscono la sagoma volumetrica dell'edificio.
- Il volume vuoto per pieno contenuto nella sagoma volumetrica ed esteso anche ai piani entro terra esprime (in metri cubi) la volumetria complessiva dell'edificio.
- Le definizioni di parti esterne, di sagoma volumetrica, di volumetria complessiva, si applicano, nel caso di unita' minime di intervento, al complesso delle unita' edilizie che compongono l'unita' minima di intervento.

Articolo 5

Per unita' minima di intervento si intende un insieme di unita' abitative e relativi annessi, di edifici e di aree ad essi pertinenti per il quale gli interventi indicati dal Piano di recupero sono disciplinati da un unico complessivo progetto o programma operativo riguardante la totalita' degli elementi costituenti.

Tale progetto deve essere redatto secondo i criteri stabiliti nel successivo TITOLO III.

In assenza di specifiche indicazioni grafiche le unita' minime di intervento sono costituite:

- 1) nel caso della manutenzione straordinaria, quando si dimostri la indipendenza strutturale preesistente o di progetto delle operazioni di riparazione, delle singole unita' edilizie (particelle del Nuovo Catasto edilizio Urbano) e, in mancanza di tale accatastamento, dalle singole abitazioni, i singoli annessi, i singoli laboratori, magazzini, ecc.;
- 2) nel caso delle operazioni di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione edilizia, quando non sia possibile, per mancato accordo dei proprietari (risultante dalla dichiarazione scritta di uno o piu' interessati possessori singolarmente o complessivamente di una quota dell'imponibile catastale superiore al 25% del totale ma inferiore al 75%) redigere un progetto unitario;
 - 2a) dalla particella catastale del catasto terreni;
 - 2b) oppure da parti strutturalmente indipendenti della stessa particella catastale; tali di fatto o possibili con progetto di disimpegno strutturale;
 - 2c) oppure da elementi unitari della stessa particella sepa-

rabili verticalmente.

Tali disposizioni sono applicabili, a seguito di riscontro di mancato accordo, ed ove non si ravvisi l'opportunità di procedere mediante l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale, anche alle unità minime di intervento individuate nei grafici.

Quando in un edificio o corpo di fabbrica le singole unità immobiliari risultano inegualmente danneggiate, il progetto individua separatamente le parti da riparare dai singoli proprietari e quelle condominiali, stimandone il relativo riparto.

In ogni caso, l'eventuale frazionamento delle minime unità di intervento va effettuato tenendo conto dei più rigorosi criteri di sicurezza, con la conservazione o il ripristino obbligatorio (ove previsto dal Piano di Recupero) degli spazi pubblici o di uso pubblico coperti, e nell'osservanza delle norme contenute nel D.M. n. 39 del 27.1981.

TITOLO II: CATEGORIE E TIPI DI INTERVENTO

Articolo 6

Nella zona interessata dal Piano di Recupero gli interventi da attuare sono indicati nelle relative planimetrie secondo categorie di intervento per ciascuna delle quali sono state raggruppate le operazioni consentite e le relative prescrizioni a seconda delle diverse situazioni del tessuto edilizio ed urbanistico.

Le categorie ed i tipi di intervento previsti ed in seguito specificati sono:

- 1) manutenzione ordinaria;*
- 2) manutenzione straordinaria;*
- 3) restauro conservativo;*
- 4) risanamento conservativo;*
- 5) ristrutturazione edilizia;*
- 6) ristrutturazione urbanistica;*
- 7) adeguamento di altezza, ricostruzioni parziali;*

Articolo 7

Gli interventi previsti nel presente Piano sono così definiti:

1) MANUTENZIONE ORDINARIA

Devono intendersi come manutenzione ordinaria tutti gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, e cioè:

- a) riparazioni, rifacimenti parziali o totali di pavimentazioni interne;*
- b) riparazioni, rifacimenti di intonaci e tinteggiature interne, sostituzione e posa di rivestimenti interni;*
- c) riparazioni e sostituzioni di infissi e serramenti interni;*
- d) riparazioni e sostituzioni di apparecchi sanitari;*
- e) riparazioni, sostituzioni e installazioni di impianti idraulici, igienico-sanitari con relative tubazioni, di impianti elettrici, di riscaldamento, nonché delle canne fumarie e relative opere murarie;*
- f) ripresa dell'intonaco esterno e rifacimento delle tinteggiature con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, nei limiti delle norme riguardanti l'uso dei materiali e nel rispetto degli elementi architettonici e decorativi esistenti;*
- g) riparazione dei manti e delle pavimentazioni delle coperture piane, ricorse del manto di copertura e della piccola orditura del tetto con l'obbligo che la sostituzione parziale debba essere fatta con materiali dello stesso tipo di quelli esistenti;*
- h) riparazione di recinzioni;*
- i) riparazione o sostituzione degli infissi esterni, grondaie, pluviali o simili;*
- l) riparazione dei terrazzi e dei balconi;*
- m) apertura e chiusura di vani-porta all'interno di singole unità abitative che non comportino variazione alla disposizione dei locali e che non riguardino le murature portanti (nel caso di edifici a struttura portante in muratura), riassetto interno delle tramezzature nel caso di edifici a struttura di c.a. o ferro;*
- n) bonifica delle murature e dei vespai, comprensiva di ogni opera di impermeabilizzazione tesa alla creazione di idonee condizioni igieniche negli ambienti.*
- o) tinteggiatura, riparazione o sostituzione di parti metal-*

liche quali ringhiere, inferriate, parapetti, cancelli, ecc..

L'effettuazione degli interventi di cui sopra dovrà essere previamente segnalata all'Amministrazione Comunale.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco ad effettuare le operazioni che riguardano le parti esterne degli edifici deve essere corredata da una relazione illustrativa dei lavori da eseguire, con particolare riferimento ai materiali esistenti e da impiegare.

2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Tali interventi si intendono limitati alle seguenti operazioni:

- a) rinnovamento e sostituzione di parti delle strutture verticali esterne e/o interne, mantenendo la loro originaria funzione e posizione nel sistema costruttivo e distributivo dell'edificio.
- b) modifiche o nuova costruzione di tramezzature interne non portanti;
- c) destinazione di uno o più locali compresi nell'edificio ai servizi igienici o agli impianti tecnologici mancanti;
- d) sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali (architravi, solai, ecc.) con possibilità di poter variare, esclusivamente e nei casi strettamente necessari, le quote di interpiano al fine di adeguare l'altezza utile dei vani abitabili fino ad un massimo di metri 2,70 senza aumentare le superfici utili abitabili e senza aumentare il numero dei piani esistenti, mantenendo inalterate le linee di gronda e di colmo delle coperture esistenti; relativamente agli edifici individuati nella tavola 4/a è consentito l'adeguamento di altezza come al successivo punto 7 sempreché l'adeguamento di altezza dei vani abitabili non sia ottenibile con la riduzione o l'eliminazione della intera altezza del sottotetto e con la riduzione a m. 2,50 dei piani non destinati ad uso abitativo;
- e) rifacimento totale delle coperture senza variare le

quote esistenti e conservando eventuali cornicioni di gronda; le attuali coperture piane possono essere sostituite con coperture a tetto secondo quanto indicato al successivo art. 22;

- f) adeguamento delle aperture esterne ove necessario per migliorare le condizioni di aerazione ed illuminazione dei vani;
- g) creazione di nuove aperture esterne in relazione alla realizzazione dei servizi tecnologici mancanti e dei servizi igienici nel caso non fosse possibile dotarli di impianti di aspirazione meccanica;
- h) sostituzione totale o costruzione di nuove recinzioni;
- i) accorpamento orizzontale e/o verticale di unita' abitative contigue o parti di esse mediante aperture interne e collegamenti verticali;
- l) adeguamento antisismico delle strutture che non comportano mutamenti di sagoma, di superfici di pavimento, di volumi vuoti per pieno, di tipo di copertura, ad eccezione di quelli strettamente necessari per conseguire gli spessori e le altezze occorrenti per il rafforzamento o il rinnovo di membrature.

L'istanza rivolta ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire i lavori, firmata dal proprietario dell'immobile, deve essere corredata da elaborati grafici, firmati da un Ingegnere o Architetto o Geometra (nell'ambito delle rispettive competenze) iscritto nel relativo Albo professionale, riguardanti lo stato di fatto e le variazioni di progetto e da una relazione illustrativa con particolare riferimento ai materiali esistenti e da impiegare.

3) RESTAURO CONSERVATIVO

Comprende interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni di uso con essi compatibili.

Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, che devono essere comunque preventivamente segnalate all'Amministrazione Comunale, gli interventi devono attenersi alla seguente normativa:

- a) e' prescritto il restauro ed il consolidamento delle strutture verticali ed orizzontali;
- b) la modificazione degli elementi non strutturali variabi-

Il rispetto all'organismo tipologico deve essere fatta impiegando i metodi e le cautele del restauro;

- c) per le operazioni sopraindicate deve essere reimpiegato il materiale recuperabile mediante tecniche costruttive consone ai caratteri strutturali e tipologici dell'edificio;
- d) e' prescritta l'eliminazione dei volumi formanti superfetazioni e di tutte le aggiunte prive di interesse artistico e storico e contrastanti con la morfologia architettonica dell'edificio;
- e) tutti gli elementi costruttivi e decorativi di rilievo presenti nell'edificio (quali cortili, androni, porticati, volte, scale, portali, soffitti, pavimenti originari, cornici, frontoni, ecc.) devono essere restaurati;
- f) devono essere rispettate tutte le quote plano-altimetriche dell'edificio preesistenti all'intervento, tenendo conto delle eliminazioni di cui al precedente punto d);
- g) la volumetria dell'edificio non deve essere alterata;
- h) e' consentita la sostituzione delle strutture orizzontali (solai, architravi, ecc.) e delle coperture instabili o fatiscenti, senza alterare le quote originarie, comprese quelle delle linee di gronda e di colmo dei tetti, che devono mantenere le pendenze originarie;
- i) e' consentita la realizzazione dei servizi igienici illuminati ed areati artificialmente, e degli impianti tecnici e idrici e con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione ed aerazione naturale;
- l) la destinazione d'uso deve essere compatibile con le caratteristiche dell'edificio.

4) RISANAMENTO CONSERVATIVO

Rientrano in questa categoria tutti gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio nei suoi caratteri tipologici, formali e strutturali.

Tali interventi, oltre a quelli di manutenzione ordinaria, comprendono:

- a) consolidamento e ripristino delle strutture verticali sia interne che esterne;
- b) sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali (solai, architravi, ecc.) senza variazione delle

quote di intradosso; e' consentito l'uso di solai in cemento armato, in ferro o misti, in sostituzione dei preesistenti solai in legno;

- c) rifacimento totale delle coperture senza variare le quote delle linee di gronda e di colmo dei tetti, che devono mantenere la pendenza originaria;
- d) e' ammissibile la modifica degli spazi interni condizionatamente al rispetto delle strutture verticali, delle caratteristiche tipologiche, e delle facciate aventi originario valore architettonico;
- e) e' prescritta la conservazione degli elementi costruttivi e decorativi esistenti sia interni che esterni (quali volte, scale, portali, cornici, stucchi, ringhiere, mensole, davanzali, pavimentazioni, camini, ecc.);
- f) gli interventi devono essere realizzati con tecniche costruttive e materiali idonei alle caratteristiche dell'edificio;
- g) la volumetria dell'edificio deve rimanere invariata; le pendenze e le quote delle linee di colmo e di gronda dei tetti non possono essere alterate rispetto a quelle preesistenti;
- h) e' ammessa, senza aumento di volumetria, la realizzazione dei servizi igienici e degli impianti tecnologici nel rispetto degli elementi da conservare;
- i) e' possibile spostare, adeguare ed inserire nuove aperture esclusivamente su facciate che non abbiano caratteri architettonici definiti e specificamente indicate.

5) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Tale categoria comprende la possibilita' di ripristinare o sostituire alcuni elementi costitutivi degli edifici per il miglioramento della loro condizione statica ed igienico-sanitaria e di eliminare, modificare o inserire nuovi elementi ed impianti.

Gli interventi previsti, oltre alla manutenzione ordinaria ed alle operazioni di cui ai punti b,c,f,g,i relative alla manutenzione straordinaria, riguardano:

- a) consolidamento, ripristino o sostituzioni parziali mediante demolizione e ricostruzione delle strutture verticali portanti esterne ed interne;
- b) sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali piane con possibilita' di modificare le quote di

interpiano dei vani abitabili che risultino attualmente di altezza inferiore a ml. 2,70 e fino a raggiungere detto limite, senza aumento delle superfici utili esistenti;

- c) rifacimento parziale o totale delle coperture mantenendo la inclinazione originaria delle falde del tetto e riutilizzando, per quanto e' possibile, gli elementi di copertura preesistenti e comunque compatibili con le norme relative all'uso dei materiali;
- d) e' prescritto il rifacimento dei cornicioni di gronda;
- e) e' prescritta la conservazione e ricollocazione in opera di tutti gli elementi decorativi ed architettonici esistenti.

6) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Si intendono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione nel disegno dei tetti, degli isolati e della rete stradale.

Gli interventi previsti riguardano:

- a) interventi di demolizione e ricostruzione in sito con o senza variazione di sagoma;
- b) interventi di demolizione senza ricostruzione in sito;
- c) interventi di recupero di ruderi mediante demolizione e ricostruzione in sito;
- d) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- e) interventi su depositi e/o locali ad uso agricolo isolati;
- f) innovazioni e variazioni alla rete stradale ed alle attrezzature ed infrastrutture pubbliche.

In dettaglio tali interventi vengono cosi' di seguito definiti:

- a) interventi di demolizione e ricostruzione in sito con o senza variazione di sagoma

Il nuovo intervento costruttivo puo' essere eseguito solo previa demolizione anche totale delle attuali strutture esistenti e dovra' rispettare le prescrizioni grafiche e normative contenute nella relativa scheda particolare di

intervento.

Per i fabbricati ubicati nelle zone di Villa d'Agri e Barricelle sono consentite la variazione di sagoma e lo spostamento all'interno dell'area di competenza del fabbricato originario. Sempre in tali aree, nel caso la ricostruzione avvenga in sito, sono consentite variazioni di sagoma anche se non vengono rispettate le distanze di P.R.G. da confini strade e fabbricati; non e' comunque consentito ridurre rispetto alla situazione preesistente le distanze inferiori ai minimi di P.R.G. Nelle schede di dettaglio sono individuati i fabbricati per i quali si impone lo spostamento per il miglioramento della viabilita'.

La concessione edilizia e' subordinata al preciso rilevamento della situazione esistente mediante elaborati grafici in scala non inferiore a 1:50 di piante, prospetti e sezioni, e documentazione fotografica estesa all'ambiente circostante; il nuovo progetto dovra' documentare con grafici e fotografie i caratteri dell'ambiente circostante e l'inserimento in esso della nuova volumetria prevista.

Negli interventi di demolizione e ricostruzione non sono vincolati i confini delle preesistenti unita' immobiliari. I progetti esecutivi relativi alle unita' minime di intervento unitario dovranno tendere all'adeguamento igienico e funzionale degli alloggi, anche prevedendo accorpamenti di unita' immobiliari diverse.

Nell'ambito della sagoma di ingombro massimo sono in ogni caso consentiti gli ampliamenti di cubatura delle unita' immobiliari con prioritita' per gli adeguamenti di superficie utile abitabile ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 9 della legge 219/81.

b) interventi di demolizione senza ricostruzione in sito

Tale intervento e' prescritto previo esproprio delle aree e degli immobili interessati o mediante acquisizione, da parte dell' Amministrazione Comunale, ai sensi della legge 219/81, per il miglioramento delle condizioni igienico-ambientali di alcune parti dell'abitato, e prevede la sistemazione delle aree di sedime cosi' acquisite al patrimonio Comunale.

c) interventi di recupero di ruderi mediante demolizione e ricostruzione in sito

Tale intervento e' previsto nei casi in cui e' rilevabile l'organismo murario originario, secondo le indicazioni contenute nelle schede di dettaglio.

La ricostruzione dovra' essere effettuata senza variare

la sagoma, e nel rispetto di quanto già definito al punto a);

d) interventi di demolizione senza ricostruzione

L'intervento è in generale relativo a ruderi in cui non è rilevabile l'organismo murario originario.

È prevista la demolizione delle strutture residue con eventuali sistemazioni secondo le indicazioni riportate nella planimetria degli interventi; è in facoltà dell'A. C. la acquisizione dei siti al patrimonio comunale.

È inoltre prevista la demolizione senza ricostruzione di corpi di fabbrica privi di caratteristiche strutturali definite (tettoie in legno, strutture in blocchi di cemento con coperture in lamiera di zinco) secondo le indicazioni delle tavole di piano.

È infine fatto obbligo di rimuovere le baracche prefabbricate di lamiera zincata, secondo le indicazioni delle planimetrie di piano.

e) Interventi su depositi e/o locali ad uso agricolo isolati

Le planimetrie di piano individuano corpi di fabbrica generalmente ad un solo piano utilizzati come depositi, locali di uso agricolo (pollai, fienili, stalle, ecc.), garages.

Per tali corpi di fabbrica si prescrive il miglioramento delle strutture mediante completamento delle murature, realizzazione degli intonaci esterni, realizzazione delle strutture di copertura ove mancanti, ovvero la demolizione e ricostruzione nel rispetto della sagoma preesistente. Si prescrive altresì, per le stalle, la variazione di destinazione d'uso a deposito o garage. È ammesso l'adeguamento dell'altezza fino a metri 2,70 in corrispondenza della parete del vano ingresso; lo stesso vano di ingresso potrà essere adeguato fino ad una larghezza massima di metri 2,80 per consentire l'uso del locale a garage privato. In caso di demolizione, relativamente ai locali individuati in Villa d'Agri e Barricelle, è consentita la ricostruzione fuori sito in aderenza al fabbricato di abitazione, purché vengano rispettate le distanze minime dalle strade, dai confini e dagli edifici, e venga rispettata la normativa antisismica.

f) Innovazioni e variazioni alla rete stradale ed alle attrezzature ed infrastrutture pubbliche.

Si rimanda alle indicazioni contenute nelle tavole di

piano.

7) ADEGUAMENTO DI ALTEZZA, RICOSTRUZIONI PARZIALI

Entro il perimetro della zona oggetto del presente Piano di Recupero sono consentiti interventi di adeguamento del volume dei vani con altezza interna non idonea.

Per le unita' edilizie o parti di esse specificamente indicate nella tavola degli interventi consentiti, e' ammesso l'aumento dell'altezza delle linee di colmo e di gronda fino ad un massimo di metri 1,00 dalle quote preesistenti in funzione dell'adeguamento dell'altezza utile interna dei vani che, qualora risultino abitativi, non potranno risultare superiori a m. 2,70 misurati dal piano di calpestio alla linea di intradosso del solaio orizzontale superiore; in ogni caso l'altezza dell'edificio non potra' superare l'altezza media degli edifici circostanti.

L'intervento di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e' subordinato al rispetto dei limiti di convenienza fissati dalla legge 219/81 e dai successivi DD.MM. di applicazione; nel caso in cui tali limiti, sulla base di un parallelo economico redatto da parte dei tecnici progettisti, risultino superati, e' consentita la demolizione e ricostruzione in sito senza variazione di sagoma e volume dell'edificio esistente, nel rispetto delle norme del presente articolo.

TITOLO III: STRUMENTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Articolo 8

Il presente Piano e' attuato mediante:

1) INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

L'intervento edilizio diretto e' attuato dai proprietari singolarmente o riuniti in consorzio, e riguarda l'unita' minima di intervento o parte di essa autonomamente funzionale.

2) INTERVENTO EDILIZIO UNITARIO

L'intervento edilizio unitario interessa l' unita' minima di intervento unitario, comprendente una o piu' unita' edilizie contigue, cosi' come individuate nella planimetria dei tipi di intervento consentiti ed e' attuato da tutti i proprietari interessati previo progetto unitario da elaborare nel rispetto delle categorie di intervento previste per le singole unita' edilizie di intervento.

Gli interventi esecutivi potranno interessare anche singole unita' edilizie o parti di esse autonomamente funzionali dove tecnicamente e' ritenuto opportuno secondo le indicazioni e sotto la responsabilita' del progettista e del direttore dei lavori.

L'intervento edilizio unitario puo' essere obbligatorio o facoltativo, secondo le indicazioni riportate nella planimetria dei tipi di intervento consentiti.

L'intervento unitario facoltativo permette, nei casi espressamente indicati nelle planimetrie degli interventi consentiti, di procedere ad interventi di ristrutturazione urbanistica interessanti l'intera unita' minima di intervento unitario, in alternativa alle normali categorie di intervento.

Qualora per gli immobili compresi nelle unita' minime di intervento unitario facoltativo vengano chieste concessioni per interventi edilizi diretti, queste potranno essere rilasciate solo dopo che sia l'Amministrazione Comunale, sia i proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno un terzo del valore degli immobili stessi e delle aree relative, abbiano manifestato la indisponibilita' ad avvalersi della facolta' di utilizzare l'intervento unitario di ristrutturazione urbanistica.

L'Amministrazione Comunale puo' obbligare i proprietari di una o piu' unita' edilizie contigue a redigere ed eseguire progetti unitari di intervento anche non previsti dal presente Piano nel rispetto delle categorie di intervento previste per ogni singola unita' edilizia, qualora per motivi di consolidamento statico, anche in relazione agli eventi sismici, o igienico-sanitario o di salvaguardia delle caratteristiche architettonico-ambientali e per qualunque altro motivo venga impedita la possibilita' di una corretta esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano. In caso di inottemperanza la Amministrazione Comunale puo' ricorrere nei confronti dei proprietari inadempienti ai poteri di sostituzione previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 9

Gli interventi previsti dal Piano di Recupero sono attuati dai proprietari singoli o riuniti in consorzio, da imprese o cooperative, dal comune (anche avvalendosi di Enti di diritto pubblico).

In particolare l'intervento pubblico comunale si attua per gli interventi che il Comune intende eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente di proprieta' degli Enti pubblici, per interventi di rilevante e preminente interesse pubblico che comportino anche l'esproprio e l'acquisizione di aree, o immobili, per l'adeguamento delle urbanizzazioni per il recupero di immobili ed aree di uso pubblico e che si intende rendere tali.

E' previsto inoltre l'intervento pubblico sostit-

- 4) disegni in rapporto 1:50 dei prospetti di tutto l'edificio oggetto dell'intervento, completi di riferimenti agli edifici aderenti o circostanti. I prospetti devono riportare l'indicazione delle aperture e dei relativi infissi, delle opere in ferro balaustre, delle coperture e di tutti gli elementi da queste emergenti quali camini, abbaini, volumi tecnici;
- 5) disegni di pianta, di sezione e di prospetto, in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza dei piani caratteristici con l'indicazione dei materiali impiegati, loro trattamento e colore;
- 6) documentazione fotografica dell'immobile nel suo insieme e nei suoi dettagli architettonici e decorativi esterni ed eventualmente interni nel formato minimo di cm. 13 * 18;
- 7) stralcio della planimetria catastale dell'area ove e' localizzato l'intervento, in scala non inferiore a 1:500, con opportuna indicazione dell'immobile interessato;
- 8) relazione illustrativa delle opere da eseguirsi con indicazione dei materiali che si intendono utilizzare e delle tecniche costruttive.

Qualora l'intervento preveda l'accorpamento di unita' abitative contermini, gli elaborati grafici richiesti devono essere estesi anche alla abitazione limitrofa da accorpare.

Per gli interventi da realizzare ai sensi della legge 219/81, i suddetti elaborati dovranno essere integrati in base in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati.

Per interventi su complessi edilizi di superficie lorda in pianta superiore a mq. 200 e' ammessa la sostituzione dei disegni in scala 1:50 con disegni in scala 1:100.

Articolo 11

L'Amministrazione Comunale, appena accertate le unita' immobiliari che utilizzeranno i benefici previsti dalla legge 219/81 e successive, comprese quelle sulle quali dovra' intervenire il Comune su delega dei proprietari o nei casi di sostituzione previsti, procedera' alla formazione di programmi di attuazione e di utilizzo della legge 457/78 mediante la individuazione degli immobili, tra quelli non inclusi nei benefici della legge 219/81, che dovranno prio-

ritariamente attuare gli interventi previsti dal Piano di Recupero.

I programmi di attuazione avranno la medesima durata biennale dei progetti regionali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili come previsto al punto b) art. 4 della legge 457/78.

L'Amministrazione Comunale, al fine di collegare le priorit  definite dai programmi di attuazione all'attribuzione dei contributi previsti dalla legge 457, comunicher  i programmi stessi agli organismi regionali preposti all'assegnazione dei contributi ai proprietari richiedenti.

Per gli immobili ricadenti nei programmi di attuazione l'Amministrazione Comunale si riserva la facolt  di intervento sostitutivo nei casi previsti dalla legge 457/78.

L'intervento pubblico sostitutivo e' previsto per gli interventi da attuare mediante esproprio o occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unit  edilizie di intervento in caso di inerzia dei medesimi.

L'esproprio puo' aver luogo dopo che il Comune abbia diffidato i proprietari delle unit  edilizie di intervento a dare corso alle opere previste dal Piano, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

Il Comune, sempre previa diffida, puo' provvedere alle opere previste dal Piano di Recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari delle spese sostenute.

L'intervento pubblico su delega si attua per le unit  immobiliari danneggiate dal sisma del 23/11/1980 e limitatamente alla prima unit  ammessa a contributo, in cui i singoli proprietari possono rinunciare al contributo e delegare al Comune o ad altri Enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori di ricostruzione o di riparazione.

I proprietari o aventi diritto di immobili ricadenti nella zona sottoposta al presente Piano di Recupero hanno comunque facolt  di poter eseguire, al di fuori dell'utilizzo dei benefici previsti dalla legge 219/81 e dalla legge 457/78, gli interventi previsti dal presente Piano.

TITOLO IV: D E S T I N A Z I O N I D ' U S O

Articolo 12

La zona interessata dal presente Piano di Recupero comprende la parte dell'abitato di Marsicovetere avente carattere storico e di pregio ambientale (zona A), e le parti degli abitati di Villa d'Agri e di Barricelle che risultano particolarmente degradate, come individuate nel P.R.G.

Tali zone sono sottoposte alla riqualificazione socio-urbanistica mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-abitative.

Sono consentiti cambiamenti di destinazione d'uso degli immobili purché compatibili con la residenza e nei limiti indicati al seguente articolo.

Articolo 13

L'area interessata dal Piano di Recupero è destinata prevalentemente ad uso abitativo permanente o stagionale ed ai relativi servizi.

Sono altresì consentite le seguenti destinazioni

d'uso compatibili con la residenza:

- a) locali di pertinenza delle abitazioni (depositi, garages, ecc.);*
- b) uffici pubblici e privati;*
- c) studi professionali, locali per esercizi commerciali, ristoranti, circoli e attivita' culturali, alberghi, pensioni, sale o locali di ritrovo o di spettacolo;*
- d) locali per attivita' artigianali a servizio della residenza e con essa compatibili;*
- e) locali per attivita' agricole, con esclusione delle stalle, per il nucleo di Barricelle.*

Sono possibili modifiche della destinazione d'uso di edifici esistenti purché rientrino fra quelle previste e siano compatibili con i caratteri tipologici e strutturali degli edifici stessi.

Sono escluse tutte le destinazioni d'uso che comportino attivita' nocive, rumorose, inquinanti o comunque incompatibili con la residenza.

Articolo 14

Non e' consentito l'uso abitativo dei locali interrati e di quelli parzialmente interrati su due o piu' lati, ovvero e' possibile l'uso abitativo di locali parzialmente interrati anche su due lati qualora la parte interrata di uno dei due lati non superi ml. 1,50 e vi sia un sufficiente riscontro di aerazione ed illuminazione naturale.

In ogni caso per i vani abitabili i muri che risultano anche parzialmente interrati dovranno essere opportunamente isolati.

I locali seminterrati inoltre potranno essere utilizzati per attivita' artigianali o commerciali purché abbiano buoni requisiti igienici e siano sufficientemente aerati ed illuminati.

Articolo 15

Non e' consentita l'occupazione con costruzioni sia interrate che in elevazione delle aree di risulta di edifici crollati, salvo nei casi previsti ed indicati nel

presente Piano, illustrati nelle schede particolareggiate di intervento.

Articolo 16

Nelle aree indicate e destinate a verde e' prevista l'eliminazione di elementi presenti che assumano carattere di superfetazione o di corpi estranei; la sistemazione igienico-funzionale dell'area; la conservazione e la messa a dimora di piante ed essenze della flora tipica locale disposte in modo da creare spazi unitari ed idonei ad accogliere elementi attrezzati per il gioco e la sosta; il rispetto dell'andamento naturale del terreno; la realizzazione di recinzione dell'area con piante ed elementi di verde o ringhiere in ferro.

Articolo 17

Nelle aree libere private e' consentita la costruzione di nuovi corpi di fabbrica nel rispetto degli indici fissati dal P.R.G. rispettivamente per le zone B (Villa d'Agri), C (Pedali le grotte), E (Barricelle), e nel rispetto dei vincoli generali di P.R.G. (distanze dalle strade, fra fabbricati, dai confini, ecc..). E' invece vietata la costruzione di qualunque nuovo corpo di fabbrica, anche ad uso di deposito e con qualunque materiale, nell'area costituita dalla zona A relativa al centro urbano di Marsicovetere.

E' fatto obbligo della sistemazione igienico-funzionale delle aree con la eliminazione dei corpi aggiunti che assumano il carattere di superfetazioni.

E' fatto altresì obbligo di conservare le alberature ed il verde esistente, o di mettere a dimora nuove piante ed essenze.

L'altezza delle recinzioni in muretti non potrà essere superiore a metri 0,90.

Articolo 18

Tutte le aree risultanti da crolli parziali o totali verificatisi dopo l'adozione del presente Piano e

riguardanti una singola unita' immobiliare, potranno essere riutilizzate a scopo edilizio solo mediante ricostruzione dell'edificio stesso con mantenimento delle destinazioni d'uso e nel rispetto delle seguenti norme:

- le distanze tra gli edifici non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti; qualora il fronte preesistente su una via pubblica avanzi gli edifici contigui, determinando un restringimento della sede stradale, il nuovo fronte dovra' arretrarsi allineandosi con questi ultimi;

- la nuova volumetria non potra' superare la preesistente e dovra' essere realizzata comunque nel rispetto dei limiti di altezza previsti per le zone sismiche;

- le altezze non potranno comunque superare quelle degli edifici adiacenti o circostanti; l'altezza interna dei vani abitativi non potra' superare metri 2,70;

- valgono tutte le norme relative all'uso dei materiali e delle tecniche costruttive con l'obbligo della conservazione, riutilizzazione o ripristino degli elementi architettonici e decorativi esistenti.

*TITOLO V: NORME GENERALI DI CARATTERE MORFOLOGICO ED
ARCHITETTONICO*

Articolo 19

E' fatto obbligo per tutti gli interventi previsti dal presente Piano conservare, ripristinare o diversamente riutilizzare, qualora non fosse possibile conservarne la posizione originaria, tutti gli elementi architettonici e decorativi esistenti.

E' altresì fatto obbligo di conservare in ogni particolare le facciate degli edifici espressamente indicate nella tavola n. 11 del Piano di Recupero originario della zona A e di osservare comunque le prescrizioni contenute nella suddetta tavola.

L'Amministrazione Comunale, in sede di rilascio di autorizzazione o di concessione edilizia, dovrà accertare la presenza, nelle unità edilizie di intervento interessate, di facciate o di elementi architettonici o decorativi da conservare, verificare che tali elementi siano correttamente riportati nei grafici riportati e che l'intervento previsto ne garantisca la conservazione.

Articolo 20

In caso di interventi di ristrutturazione in dif-

formita' alle norme del presente Piano relative all'uso dei materiali, delle tecniche costruttive, delle coperture e delle aperture, potra' essere rilasciata la concessione solo previo parere favorevole della Commissione Beni Ambientali della Regione Basilicata.

Articolo 21

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e le ricostruzioni volumetriche parziali sono disciplinate, oltre che dalle presenti norme, anche dalle indicazioni plano-volumetriche e dalle norme integrative riportate sulle schede particolari per i relativi interventi.

Articolo 22

E' consentita la copertura a tetto delle terrazze.

Le falde del tetto devono risultare inclinate su tutti fronti prospicienti le strade, in modo tale che la nuova linea di gronda su detti fronti coincida con l'attuale bordo superiore dell'estradosso del solaio orizzontale di copertura, con una tolleranza massima di maggiore altezza di cm. 15.

L'inclinazione delle falde non puo' essere superiore a quella degli edifici limitrofi, e comunque non superiore al 35 % e non inferiore al 25%.

Sono vietati sporti di gronda realizzati con soletta orizzontale in aggetto; sono consentiti aggetti di cornicioni di gronda realizzati con cornici di stucco o in coppi a sbalzo secondo le tecniche della tradizione locale.

Articolo 23

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica non e' consentito l'uso di materiali e finiture diverse da quelle tradizionali ed originali.

Non e' ammesso l'uso dei seguenti materiali e finiture riguardanti l'esterno degli edifici:

- intonaci plastici e granigliati;

- rivestimenti di qualsiasi materiale (materiali plastici, mattonelle di ceramica o gres, mattoni del tipo da "faccia a vista", ecc.);
- per chiusure di vani con accesso su strade e luoghi pubblici non sono ammessi cancelli, porte o portoni e finestre di alluminio o simili (tipo anodizzato), serrande o avvolgibili di qualunque tipo; gli avvolgibili di metallo potranno essere utilizzati per negozi e garages nei casi strettamente necessari;
- bancali, stipiti, ornie o zoccolature esterne in lastre di marmo; marmo bianco tipo Carrara per soglie e davanzali;
- manti di copertura in tegole di cemento, di cemento-amianto, di lamiera o di ondulati plastici.

Gli infissi esterni dovranno essere in legno o in ferro-finestra.

Gli intonaci di cemento, preferibilmente del tipo a "fratazzo semifino", dovranno essere tinteggiati nei colori bianco calce opaco, o avorio, o grigio, anche in piu' tonalita'.

Non e' ammessa la tinteggiatura parziale di un edificio, quando da essa possa derivare la deturpazione dell'ambiente urbano: se l'edificio e' diviso in piu' proprieta' la tinteggiatura delle facciate deve seguire la partitura architettonica e non i confini di proprieta'; non e' ammesso evidenziare le cornici marcapiano con tinteggiature diverse dalle facciate; le cornici, ove non siano sporgenti, possono essere evidenziate esclusivamente con diverse rifiniture dell'intonaco.

Sono consentite cornici, modanature ed elementi decorativi in intonaco.

Articolo 24

E' consentito l'uso di solai in cemento armato e laterizi oppure in ferro e laterizi in sostituzione dei preesistenti solai in legno. Per gli interventi di restauro conservativo tali tecnologie ed altre eventuali potranno essere usate esclusivamente nei casi di comprovata necessita' di consolidamento.

Articolo 25

Ove consentite, le nuove aperture e l'ampliamento di quelle esistenti dovranno essere contenute nelle dimensioni strettamente necessarie, uniformandole a quelle preesistenti anche di edifici limitrofi o circostanti aventi le stesse caratteristiche tipologico-formali, in maniera da non alterare l'aspetto dei fronti rispettandone i caratteri sia nel rapporto di misura tra i pieni e i vuoti sia negli allineamenti.

Non e' consentita, nella zona A di Marsicovetere, la trasformazione in balconi delle aperture a finestra esistenti; gli eventuali nuovi balconi dovranno avere le medesime dimensioni sia in lunghezza che in aggetto di quelli preesistenti anche di edifici adiacenti o limitrofi.

Non e' consentita la realizzazione di balconi chiusi e di bow-windows.

Le balaustre dei nuovi balconi o quelle da sostituire dovranno essere realizzate a giorno in ferro verniciato, e' escluso l'uso di leghe metalliche diverse, nonche' l'impiego di pannellature in vetro o di altro materiale.

Articolo 26

Il rifacimento totale delle coperture dovra' essere fatto mantenendo inalterata l'inclinazione delle falde dei tetti preesistenti o uniformandola a quella degli edifici circostanti.

Il manto di copertura dovra' essere interamente realizzato, ove possibile, con lo stesso materiale esistente opportunamente e uniformemente integrato o con materiale di tipo analogo e comunque con esclusione di quelli indicati al precedente articolo 23.

E' prescritta la rigorosa conservazione dei cornicioni di gronda esistenti; qualora per ragioni tecniche o nel caso di adeguamento di volume detti cornicioni vengano demoliti, essi dovranno essere rigorosamente ricostruiti con la stessa forma e con gli stessi materiali esistenti.

Nel caso di rifacimento totale delle coperture e nei casi di adeguamento di altezza di edifici in muratura tradizionale nei quali non siano presenti cornici in aggetto, e' fatto obbligo di prevedere dette cornici sagomate ad intonaco a stucco o con elementi in laterizio secondo i tipi ricorrenti della tradizione locale.